



**CITTÀ DI MANDURIA**  
**Provincia di Taranto**

**Regolamento per la concessione e  
gestione degli impianti sportivi**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20 maggio 2021)

## Sommario

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I - Disposizioni Generali .....                                                                | 2  |
| Art. 1 - Finalità .....                                                                             | 2  |
| Art. 2 - Ambito di Applicazione .....                                                               | 2  |
| Art. 3 – Consulta Comunale per lo Sport.....                                                        | 2  |
| Art. 4 - Albo comunale delle società ed associazioni sportive .....                                 | 3  |
| CAPO II – Gestione Impianti Sportivi .....                                                          | 4  |
| Art. 5 - Oggetto e finalità.....                                                                    | 4  |
| Art. 6 - Classificazione degli Impianti Sportivi .....                                              | 4  |
| CAPO III - Criteri e modalità per l’uso degli impianti sportivi .....                               | 5  |
| Art. 7 - Gestione degli impianti Sportivi .....                                                     | 5  |
| Art. 8 - Modalità di gestione .....                                                                 | 5  |
| CAPO IV - Impianti a Gestione Diretta - Concessioni in uso .....                                    | 5  |
| Art. 9 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti Sportivi .....              | 5  |
| Art. 10 - Modalità di assegnazione .....                                                            | 5  |
| Art. 11 - Durata della concessione in uso degli impianti .....                                      | 6  |
| Art. 12 - Rinuncia .....                                                                            | 6  |
| Art. 13 - Sospensione.....                                                                          | 7  |
| Art. 14 - Revoca.....                                                                               | 7  |
| Art. 15 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive.....                        | 7  |
| Art. 16 - Agibilità impianti .....                                                                  | 8  |
| Art. 17 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.....                      | 8  |
| CAPO V - Concessioni in gestione .....                                                              | 8  |
| Art. 18 - Modalità per l’affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali..... | 8  |
| Art. 19 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione.....                                        | 9  |
| Art. 20 - Durata della concessione.....                                                             | 9  |
| Art. 21 - Canone di utilizzo e tariffe .....                                                        | 9  |
| Art. 22 - Sub concessione.....                                                                      | 10 |
| CAPO VI - Doveri e responsabilità.....                                                              | 10 |
| Art. 23 - Doveri del Concessionario in uso e di gestione.....                                       | 10 |
| Art. 24 - Servizi Accessori.....                                                                    | 11 |
| Art. 25 - Oneri a carico del Concessionario.....                                                    | 11 |
| Art. 26 - Oneri di manutenzione straordinaria .....                                                 | 11 |
| Art. 27 - Responsabilità .....                                                                      | 12 |
| Art. 28 - Modalità di utilizzo .....                                                                | 12 |
| CAPO VII - Sospensione e revoca e risoluzione delle concessioni .....                               | 13 |
| Art. 29 - Sospensione delle concessioni .....                                                       | 13 |
| Art. 30 - Revoca delle concessioni .....                                                            | 13 |
| Art. 31 - Risoluzione del rapporto di concessione.....                                              | 13 |
| CAPO VIII - Disposizioni finali.....                                                                | 14 |
| Art. 32 - Norme transitorie .....                                                                   | 14 |
| Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazione di norme .....                                            | 14 |

## **CAPO I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Manduria riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa.
2. Persegue la promozione dell'attività sportiva soprattutto dilettantistica e giovanile della popolazione residente, in particolare l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma associata. A tal fine favorisce l'azione delle organizzazioni sportive volontarie.
3. Le attività sportive e ricreative necessitano di strutture efficienti, servizi adeguati e progetti validi che coinvolgano oltre che l'Ente locale anche le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive.

### **Art. 2 - Ambito di Applicazione**

1. Il Comune concorre al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ispirandosi alla Carta Europea dello Sport.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a sostegno delle attività sportive e l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale.

### **Art. 3 – Consulta Comunale per lo Sport**

1. La Consulta Comunale per i Servizi Sportivi concorre alla fase di elaborazione delle proposte e dei programmi della Giunta Comunale nel campo delle attività sportive e ricreative. La Consulta esprime parere consultivo sulle linee di indirizzo delle politiche sportive dell'Amministrazione Comunale, sui programmi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento degli Impianti Sportivi.

Inoltre contribuisce:

- a. alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva in tutti i suoi livelli;
  - b. allo sviluppo di iniziative sportivo-ricreative tendenti alla salvaguardia del benessere fisico e della salute dei cittadini;
  - c. all'elaborazione dei criteri per l'utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi e ricreativi.
2. La consulta comunale per lo sport è presieduta dal Sindaco o (da suo delegato), che provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e alla convocazione.
  3. Oltre al presidente fanno parte della Consulta:
    - a. Tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
    - b. Sei rappresentanti degli operatori del settore, che siano iscritti all'albo comunale delle associazioni sportive. Tali rappresentanti dovranno comunque essere espressione di società che pratichino sport differenti.
    - c. Un medico sportivo indicato dalla ASL di appartenenza o, nel caso di mancata designazione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Comune, un medico scelto dalla Giunta Comunale fra quelli che esercitano la professione nel comune;
    - d. Un rappresentante delle istituzioni scolastiche del territorio, designato dalle stesse.
  4. Partecipa alle riunioni della Consulta un dipendente del Comune appartenente al servizio Affari Generali con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.
  5. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Consulta viene nominata entro tre mesi dalla data di insediamento del Sindaco e dura in carica per tutto il periodo del mandato e comunque sino al suo effettivo rinnovo. In sede di prima applicazione, la Consulta dovrà essere nominata entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
7. I componenti della Consulta che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti automaticamente. Sono dichiarati, altresì, decaduti i componenti non di nomina consiliare dal momento in cui non sono più rappresentanti dei relativi Enti di appartenenza (scolastici, sportivi, sanitari).
8. Si procede alla sostituzione degli stessi secondo le modalità di nomina sopraindicate.
9. La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

#### **Art. 4 - Albo comunale delle società ed associazioni sportive**

1. È istituito l'albo comunale delle società ed associazioni sportive.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
3. Le società/associazioni sportive per essere iscritte all'Albo devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. Iscrizione ad un Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva;
  - b. devono avere sede operativa nel Comune di Manduria;
  - c. non devono perseguire alcun scopo di lucro o ripartire utili ai soci;
  - d. al momento dell'iscrizione devono dimostrare di essere in attività nel territorio di Manduria.
  - e. Assenza, da parte dei dirigenti e rappresentanti, di interdittiva antimafia ex D. Lgs. 159/2011 nonché di condanna per i reati di cui al titolo XII e XIII del Codice Penale
4. I soggetti giuridici di cui al presente articolo per essere iscritti all'Albo Comunale devono allegare obbligatoriamente all'istanza di iscrizione la seguente documentazione:
  - a. Statuto dell'Associazione o Società Sportiva;
  - b. Casellario giudiziale relativo a tutti i dirigenti e rappresentanti dell'Associazione o Società Sportiva;
  - c. Verbale di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  - d. Verbale di approvazione dell'ultimo rendiconto economico;
  - e. Dichiarazione di assicurazione di tutti i tesserati;
  - f. Dichiarazione dimostrativa del fatto che tutti gli atleti che svolgono attività sportiva siano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie;
  - g. Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportivo;
  - h. Elenco dei Tecnici e degli Istruttori in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione sportiva.
5. Il Servizio Sport del Comune attiva la procedura finalizzata alla redazione ovvero all'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni Sportive. La procedura prevede la predisposizione di un avviso pubblico finalizzato a ricevere le istanze di iscrizione ovvero di aggiornamento delle Associazioni. Detta procedura è attivata due volte all'anno con scadenza 30 giugno (1<sup>a</sup> finestra temporale) e 31 dicembre (2<sup>a</sup> finestra temporale).
6. Sulla base delle istanze pervenute, corredate della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e verifica la regolarità della documentazione presentata, l'Ufficio Sport redigerà un elenco completo delle società sportive in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Ente;
7. L'elenco delle società/associazioni sportive è trasmesso alla Consulta comunale per lo Sport.

8. Le società/associazioni iscritte all'Albo devono comunicare tempestivamente tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati nei commi 3 e 4 del presente regolamento.
9. L'albo comunale non ha termini di scadenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

## **CAPO II – Gestione Impianti Sportivi**

### **Art. 5 - Oggetto e finalità**

1. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
  - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - c) l'attività sportiva per le scuole;
  - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
  - f) l'attività extra - sportiva.

### **Art. 6 - Classificazione degli Impianti Sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti di rilevanza di base. Gli impianti per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale. Tutti gli altri impianti, compresi quelli in uso dagli Istituti Scolastici ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono individuati come impianti di rilevanza di base.
2. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o di base con atto della Giunta Comunale.
3. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:
  - a) Stadio Comunale "Nino Dimitri";
  - b) Campo Sportivo "Via per Francavilla";
  - c) Pattinodromo in "Via per Francavilla";
  - d) Centro Polivalente Uggiano Montefusco;
  - e) Palestra Scolastica - coperta e scoperta "Istituto Comprensivo F. Prudenzano";
  - f) Palestra Scolastica - coperta e scoperta "E. Fermi";
4. Sono considerati impianti a rilevanza di base le sotto elencate strutture:
  - a) Palestra Scolastica coperta e scoperta Istituto Comprensivo "G.L. Marugj";
  - b) Palestra Scolastica coperta Istituto Comprensivo "Don Bosco";

## **CAPO III - Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi**

### **Art. 7 - Gestione degli impianti Sportivi**

1. Il Comune di Manduria gestisce, direttamente o tramite concessione a terzi, gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nella normativa vigente inerente il codice dei contratti e nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

### **Art. 8 - Modalità di gestione**

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
  - a. Concessioni in uso
  - b. Concessioni per la gestione di impianti

## **CAPO IV - Impianti a Gestione Diretta - Concessioni in uso**

### **Art. 9 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli impianti Sportivi**

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società Sportive, Associazioni sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva, riconosciute dal CONI e iscritte all'Albo del Comune di Manduria.
2. Detti impianti possono essere concessi in uso a privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità, dopo aver soddisfatto i soggetti di cui al precedente comma 1.
3. I concessionari d'uso non si devono trovare in situazioni di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
4. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o a privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
5. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'Autorità comunali. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente l'attività indicata nella concessione stessa.
6. La conduzione dell'impianto al di fuori dell'orario scolastico è a totale carico e responsabilità del fruitore, attraverso la presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile i cui massimali saranno stabiliti annualmente da parte della Giunta Comunale, in relazione alla tipologia di struttura sportiva e attività praticata.
7. È fatto divieto di installare attrezzi fissi e di sistemare impianti che possano ridurre o alterare la disponibilità e lo spazio dei locali o danneggiare impianti fissi o mobili. Degli eventuali danni, conseguenti dall'uso degli impianti risponderà il concessionario che dovrà immediatamente provvedere al ripristino dello stato.

### **Art. 10 - Modalità di assegnazione**

- 1) I soggetti che possono fruire degli impianti, in ordine di priorità sono:
  - a) Comune, Coni, Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte nell'apposito registro del CONI;
  - b) Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei Servizi Sociali e Culturali aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore;
  - c) Soggetti aventi finalità di lucro.
- 2) L'uso ai soggetti sopraindicati avviene nel rispetto dei sotto riportati criteri, indicati in ordine di priorità:
  - a) livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
  - b) partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e,

- relativamente agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D e campionati minori;
- c) attività svolta a livello giovanile, presenza di C.A.S. (centri di avviamento allo sport autorizzati dal CONI), partecipazione a campionati giovanili;
  - d) anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;
  - e) attività nel campo del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa attraverso lo sport;
  - f) numero di tesserati (documentati tramite l'iscrizione al registro CONI);
  - g) continuità dell'attività nell'impianto sportivo e radicamento territoriale.
  - h) Associazioni/Società sportive affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede sociale nei comuni i limitrofi.
  - i) Enti organizzatori di manifestazioni limitatamente all'organizzazione delle stesse, compatibilmente con la tipologia della struttura al fine di evitare danni all'impianto.
- 3) Le associazioni/società sportive che intendono usufruire degli impianti sono tenuti, a mezzo del loro legale rappresentante, a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, istanza all'amministrazione Comunale, specificando quali impianti si intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi (le ore di utilizzo).
  - 4) Unitamente alla richiesta di utilizzo degli impianti sportivi, il legale rappresentante dell'Associazione/società sportiva richiedente allega una autodichiarazione dalla quale si evince che nessun componente dello staff dirigenziale e tecnico della predetta risulta immune da pregiudizi di carattere penale con particolare riferimento al D. Lgs. 159/2011 e ai reati previsti e puniti nei titoli XII e XIII del codice penale;
  - 5) L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 5 settembre.
  - 6) Il Responsabile del Servizio Sport, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio di istituto nonché del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Verranno escluse dall'utilizzo degli impianti coloro che risulteranno ancora debitori nei confronti del comune di Manduria per un precedente utilizzo degli impianti stessi.
  - 7) Il Responsabile del Servizio Sport o suo delegato convoca i soggetti interessati per concordare gli orari e le date di utilizzo delle strutture. Successivamente garantisce la presenza del tecnico comunale al momento della presa in carico dell'impianto al gestore.
  - 8) Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
  - 9) In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive e che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti. I soggetti interessati dovranno esibire la relativa documentazione di iscrizione al campionato.

#### **Art. 11 - Durata della concessione in uso degli impianti**

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### **Art. 12 - Rinuncia**

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. La rinuncia farà decadere ogni diritto acquisito sulla concessione stessa. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.



### **Art. 13 - Sospensione**

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente o fino alla conclusione del rapporto riportato nella convenzione dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti la A.C. e/o l'Istituto Scolastico cui fa capo l'impianto provvedono a dare comunicazione scritta e motivata della sospensione agli utenti con un preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente e/o da parte del concessionario attraverso tempestiva comunicazione da effettuarsi nella stessa giornata a mezzo posta elettronica certificata.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune, quale indennizzo per la sospensione ed il conseguente mancato utilizzo dell'impianto nel periodo di sospensione. In caso di sospensione il Comune potrà concedere transitoriamente, in sostituzione di quelli sospesi, altri impianti qualora disponibili.

### **Art. 14 - Revoca**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 15 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive.**

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 3 e ss., e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:
  - a) Ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami Scienze Motorie, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo o amatoriale.
  - b) Agli enti pubblici e privati, alle cooperative di servizi, alle associazioni di volontariato, alle associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi potrà essere concesso per manifestazioni, in relazione alla compatibilità dell'iniziativa con le caratteristiche dell'impianto e unicamente in base a concessione d'uso straordinaria ai soggetti di cui all'Art. 9 in base all'ordine decrescente di rilevanza sulla base della considerazione dei seguenti elementi:
  - Rilevanza artistica e conseguente impatto sull'economia della città;
  - Valore promozionale;
  - Numero indicativo dei soggetti (organizzatori, spettatori etc.), presumibilmente coinvolti.

Non verranno accolte le domande dei soggetti debitori nei confronti del gestore per qualsiasi utilizzo precedente di un impianto sportivo comunale.



3. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nella Città, operano attivamente nel territorio del Comune di Manduria e frazione.

#### **Art. 16 - Agibilità impianti**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

#### **Art. 17 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.**

1. Tutti gli impianti sportivi comunali sono soggetti a tariffa.
2. La tariffa per la concessione degli impianti sportivi nonché eventuali riduzioni è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare al Comune di Manduria l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe e le riduzioni di cui al comma precedente, in tre tranches equamente ripartite in ragione del periodo di utilizzo.
4. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento alla tesoreria del Comune di Manduria secondo le modalità che saranno deliberate dalla Giunta Comunale ovvero comunicate dal Responsabile del Servizio che autorizza la concessione.
5. Gli Enti affiliati al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'associazione e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono beneficiare della riduzione della tariffa così come stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Il gestore dovrà esibire la polizza assicurativa verso terzi prima di usufruire dell'impianto.

### **CAPO V - Concessioni in gestione**

#### **Art. 18 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali.**

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso bando pubblico come per legge, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto bando.
3. Il Bando di cui al comma precedente è redatto a mente delle Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici adottate dalla Regione Puglia approvate con DGR 10 marzo 2020, n. 338 Recante "Legge Regionale n. 33/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 32/2012 - Titolo IV - artt. 19 e 20 "Linee Guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici". Approvazione".
4. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso gli uffici dell'Assessorato allo Sport e l'albo pretorio del Comune di Manduria.
5. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
6. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Manduria, al quale si affianca il soggetto gestore (associazioni, enti, società sportive, consorzi di società sportive, federazioni sportive etc.)

### **Art. 19 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione.**

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, a rilevanza cittadina o di base, potrà avvenire esclusivamente con ordine di preferenza:
  - a) Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - b) Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
  - c) Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
  - a) Sede operativa e reclutamento sportivo nella città, per gli impianti di base;
  - b) Livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
  - c) Livello di campionati disputati e da disputare;
  - d) Risultati di rilievo ottenuti a livello, internazionale, nazionale, interregionale, regionale e provinciale;
  - e) Svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
  - f) Numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
  - g) Anzianità di attività.
3. Per gli impianti sportivi di base prevalgono sulle altre l'istanza presentata da associazioni sportive che operano prevalentemente nella città o che, pur non operando, garantiscono la massima fruibilità ai residenti, sempre che rispondano almeno al parametro di cui alla lettera b) del comma precedente.

### **Art. 20 - Durata della concessione**

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali può essere pari a un minimo di 9 anni, elevabile a 18 in funzione dell'eventuale investimento di adeguamento della struttura o ampliamento.
2. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
3. Qualora il Comune di Manduria intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 18 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a condizione che la gestione precedente sia stata immune da contestazioni.

### **Art. 21 - Canone di utilizzo e tariffe**

1. Al momento della stipulazione della Convenzione, l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto, certificato dal Responsabile dell'U.T.C. e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.
2. Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali di cui la prima anticipatamente con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. Il canone individuato è al netto delle vigenti imposte di legge (IVA).
3. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali. Per quanto riguarda le Associazioni o Enti che rientrano nel disposto del D.L. 22.12.81 n.786 e L. 104/92 nulla è dovuto per favorire l'utilizzo degli impianti per scopi sociali. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito agli istituti scolastici di ogni

ordine e grado presenti sul territorio comunale che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici compresa l'attività pomeridiana.

4. Le tariffe per l'uso provvisorio e quelle per l'uso straordinario dovranno essere versate integralmente prima del ritiro del relativo atto di concessione e comunque prima della decorrenza della concessione stessa.
5. I soggetti che non utilizzano l'impianto nel periodo regolarmente concesso sono tenuti ugualmente al pagamento delle tariffe, salvo che tale mancato utilizzo sia dipeso da cause di forza maggiore ad essi non imputabili.
6. Prima di procedere alla materiale consegna dell'impianto verrà redatto in contraddittorio, un verbale di ricognizione dello stato dei luoghi con allegata documentazione fotografica. Il concessionario non è liberato dalla responsabilità per danni, finché gli uffici tecnici non hanno predisposto e comunicato apposita liberatoria.

#### **Art. 22 - Sub concessione.**

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art.28, comma 1, del presente Regolamento.

### **CAPO VI - Doveri e responsabilità**

#### **Art. 23 - Doveri del Concessionario in uso e di gestione.**

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, norme di sicurezza ecc., in modo da evitare qualsiasi danno alle persone e all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune di Manduria, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare entro 48 ore, a mezzo all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, allegando relazioni e documentazione fotografica se possibile.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune, rimanendo a suo carico tutti gli oneri per le autorizzazioni, permessi etc.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura ai lavori occorrenti, alle spese, ai servizi di biglietteria ai sensi della vigente normativa e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario deve presentare all'Ufficio Sport del Comune di Manduria, alla data della presentazione dell'istanza per l'utilizzo degli impianti, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione circa il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso ed un prospetto di lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
7. Il Concessionario deve presentare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Manduria intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune di Manduria gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a

carattere cittadino, nazionale e internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi e alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

9. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Concessionario e tutto il personale impegnato nell'attività devono rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, di gestione dell'emergenza etc., che regolamentano l'uso degli impianti sportivi provvedendo a sua cura e spese con personale addetto e in possesso degli attestati richiesti.
10. Il Comune di Manduria è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni all'attività, persone o cose che dovessero eventualmente derivare da chiunque e comunque durante i singoli periodi di efficacia della concessione.
11. Il Concessionario deve provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività da svolgere nell'impianto concesso.
12. Il Concessionario si impegna ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare la piena integrità dell'impianto in tutte le sue parti, restituendo lo stesso, a fine utilizzo, nelle medesime condizioni in cui esso si trova all'inizio dell'utilizzo, di contro risarcirà l'Amministrazione del danno arrecato all'impianto durante l'utilizzo.

#### **Art. 24 - Servizi Accessori**

1. È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il gestore ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

#### **Art. 25 - Oneri a carico del Concessionario**

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, ogni qualvolta l'impianto venga utilizzato. È fatto obbligo garantire il rispetto delle normative sanitarie vigenti. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato nella stessa giornata da più associazioni, è necessario che queste documentino, con autocertificazione, l'avvenuto obbligo relativo alla pulizia dello stesso. Il Concessionario/i, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Manduria è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ovvero derivanti dal mancato rispetto degli oneri per la pulizia e per la non osservanza delle norme sanitarie vigenti.
2. Le concessioni d'uso degli impianti sportivi sono rilasciate previa costituzione di apposita cauzione determinata dall'U.T.C., a garanzia del rimborso di eventuali danni potenzialmente arrecabili agli impianti tramite presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa escutibile con una semplice richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. La durata della predetta fidejussione è pari alla durata della concessione, e per tutto il periodo antecedente l'affidamento a altro concessionario e comunque non inferiore a due mesi. La cauzione è dovuta anche in caso di uso gratuito dell'impianto. La fidejussione deve coprire anche i danni che si manifestano successivamente alla riconsegna dell'impianto per un periodo non inferiore ai sei (6) mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

#### **Art. 26 - Oneri di manutenzione straordinaria**

1. Il Comune di Manduria provvede a sue spese, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno 90 giorni, a mezzo lettera ufficiale da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'assessorato allo Sport.
3. Il Comune di Manduria, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

#### **Art. 27 - Responsabilità**

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione.
2. Il Comune di Manduria o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.
3. Tale polizza deve coprire i danni per disabilità temporanea, totale o parziale, danno biologico, anche per l'ipotesi di lesioni micro permanenti nonché danno patrimoniale. La polizza dovrà essere esibita in originale agli uffici comunali prima della sottoscrizione della convenzione.
4. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

#### **Art. 28 - Modalità di utilizzo**

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai dirigenti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamenti agli impianti, servizi o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale, in modo da restituirli alla scadenza della concessione nello stato di perfetta efficienza. A tal fine i concessionari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
5. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al concessionario la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
6. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
  - a. Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
  - b. Usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;

- c. Effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche;
  - d. Utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori o accompagnatori;
  - e. Detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
  - f. Depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
  - g. Utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
  - h. Svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
7. Sarà cura dell'A.C. determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati, compatibilmente con le disponibilità accertate a seguito di concessione degli stessi.

## **CAPO VII - Sospensione e revoca e risoluzione delle concessioni**

### **Art. 29 - Sospensione delle concessioni**

1. L'A.C. può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi, qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici Tecnici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Manduria al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto, per le quote previste del mancato utilizzo della struttura.

### **Art. 30 - Revoca delle concessioni**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, dell'atto di concessione o della convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Manduria revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:
  - a. Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
  - b. Morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
  - c. Gravi trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - d. Gravi trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare (ad esempio non essere in regola con i tributi locali);
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 31 - Risoluzione del rapporto di concessione**

1. È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all'Amministrazione Comunale un preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

## **CAPO VIII - Disposizioni finali**

### **Art. 32 - Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e soggette a variazioni o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

### **Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.